

Gestione imboschimenti – ARBORICOLTURA

Imboschimenti corrispondenti alle tipologie di impianto "arboricoltura da legno" e "pioppicoltura" in Misure di imboschimento
Informazioni generali - (bozza 3.1)

I seguenti Programmi hanno finanziato a partire dagli anni '90 al 2013 l'imboschimento di terreni agricoli:

- Programma Pluriennale Regionale attuativo del Reg. CEE 2080/92,¹
- PRSR 2000-2006 (Misura 2h),
- PSR 2007-2013 (Misura 221),

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/8-1-01-imboschimenti-permanenti-in-terreni-agricoli-e-non-agricoli-di-pianura-e-collina/programmazioni-precedenti>

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr/temi/programma-2007-2013/asse-2/misura-221-imboschimento-di-terreni-agricoli>

Nel periodo 2014-2020 specifici sostegni per imboschimenti di terreni agricoli e non agricoli sono previsti dal

- PSR 2014-2020 (Sottomisura 8.1).

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni?b_start=int=20

Arboricoltura da legno - Specie ammesse e specie riconosciute idonee per tale tipologia di impianto

Il Programma Pluriennale Regionale attuativo del Reg. CEE 2080/92 (prot. 16990 del 16/5/94 - 1994-1996) prevedeva la possibilità che i terreni destinati a imboschimento potessero essere destinati anche a impianti di arboricoltura da legno e pioppeti. Oltre al noce, potevano essere impiegati per arboricoltura da legno anche Ciliegio, Frassino Maggiore e Acero montano.

In programmi successivi, con la sola eccezione per la pioppicoltura, è stato possibile realizzare impianti di arboricoltura da legno unicamente se consociati. Con riguardo agli elenchi delle specie ammesse negli imboschimenti, alla identificazione delle specie riconosciute idonee per arboricoltura da legno e ai modelli di impianto di riferimento, si rimanda alle specifiche disposizioni contenute nei differenti Programmi.

Relativamente ai cloni di pioppo ibrido impiegabili ci si riferisce a quelli iscritti al "Registro Nazionale dei Materiali di Base" indicati nei Disciplinari di produzione integrata del pioppo approvati dalla Regione.

Le disposizioni dei sopra citati Programmi attuativi escludono i terreni interessati da arboricoltura da legno e da pioppicoltura dall'obbligo di rinnovazione, ricostituzione e permanenza della copertura arborea in anni successivi al termine del ciclo produttivo (turno), dopo la effettuazione dei tagli di utilizzazione a fine ciclo.

Gestione degli imboschimenti – distinzione fra periodo di corresponsione dei premi e durata del ciclo colturale

Con riferimento alle prospettive gestionali degli imboschimenti e alle previsioni dei tagli colturali e dei tagli di utilizzazione nei Piani colturali, è di fondamentale importanza distinguere

- la durata del periodo di corresponsione del premio per la perdita di reddito (in origine 20 anni, poi ridotto progressivamente a 15 e 12 anni) o comunque la durata del periodo di stabilità delle operazioni per gli impianti non oggetto di corresponsione di premi (vedi la pioppicoltura e gli altri casi di esclusione dai premi)
- dalla durata del ciclo colturale (turno).²

¹ Per gli imboschimenti attuati in riferimento a disposizioni comunitarie precedenti il Reg. CEE 2080/92 (cosiddetti "set-aside forestazione") si rimanda alle disposizioni dei Decreti Ministeriali 35/90, 63/91 e 281/92 (prevedevano l'assoggettamento ai vincoli delle norme sui boschi per la durata del ciclo/turno selvicolturale; nessun vincolo viene meno al termine del periodo di pagamento di premi).

² Considerando sia il contenuto dei Programmi che hanno attivato gli imboschimenti che la bibliografia selvicolturale, risulta evidente che il turno/ciclo colturale si sviluppa su un arco temporale significativamente più esteso del periodo di corresponsione dei premi; ciò anche nei casi di arboricoltura da legno, fatta eccezione per la pioppicoltura (la pioppicoltura non è mai stata oggetto di corresponsione di premi).

Gestione imboschimenti – ARBORICOLTURA

Imboschimenti corrispondenti alle tipologie di impianto “arboricoltura da legno” e “pioppicoltura” in Misure di imboschimento
Informazioni generali - (bozza 3.1)

Gestione degli imboschimenti - Turni minimi

Già a partire dal Programma Pluriennale Regionale attuativo del Reg. CEE 2080/92 erano contenute specifiche disposizioni inerenti ai turni minimi da considerare nella redazione dei Piani di coltura e conservazione:

“Per gli impianti destinati alla pioppicoltura e nocicoltura ... i turni minimi stabiliti sono rispettivamente di 10 e 30 anni” (appare avere lo stesso rilievo di una disposizione contenuta nel PSR, con riguardo a operazioni attivate nell’attualità).

Nei successivi Programmi gli elenchi delle specie impiegabili negli imboschimenti hanno sempre incluso l’indicazione del turno minimo disposto per ogni singola essenza ammessa.

Attualmente i turni minimi sono definiti

- nella Scheda della Misura 8 del PSR 2014-2020

e ripresi nelle

- “Linee guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti” - PSR 2007-2013

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/8-1-02-arboricoltura-da-legno-consociata-ecocompatibile/bandi-e-documenti-utili/bando-annualita-2017/Delibera%20n%201042%20del%202016> Linee-guida

Uno degli elementi focalizzati dalla Commissione nel contesto della Gestione Forestale Sostenibile, che fonda l’intero pacchetto forestale della Misura 8 del PSR 14-20, è rappresentato proprio dalla durata minima “turno” degli imboschimenti non permanenti.

Regolamento forestale regionale RFR n. 3/2018

Come da precedenti PMPF e da vigente Regolamento forestale regionale n. 3/2018 (vedi il paragrafo 8 dell’articolo 11) la gestione, il governo e di trattamento dei boschi oggetto di

interventi realizzati con finanziamenti a totale o parziale carico di Enti pubblici, compresi quelli previsti nei settori agricolo e forestale in attuazione della strategia forestale della Unione Europea

devono essere compiuti in conformità alle previsioni di un Piano di gestione semplificato (o Piano di coltura e conservazione). Detti piani comprendono anche ... *le prescrizioni derivanti dall’applicazione dei criteri di finanziamento pubblico.*

La durata del ciclo “turno” dovrebbe essere quindi puntualmente definita nei piani di gestione (Piani di coltura e conservazione) in conformità ai criteri definiti nei Programmi di finanziamento pubblico.

La mancata corrispondenza degli impianti realizzati, alle tipologie e ai modelli di *arboricoltura da legno* riconosciuti tali nei Programmi che hanno attivato gli imboschimenti, può pregiudicare la possibilità di riconoscere la qualificazione di “*arboricoltura da legno*” per gli imboschimenti in questione; ciò anche nei casi di mancata esplicitazione del riconoscimento della medesima fattispecie nel Piano di gestione.

Il RFR 3/2018 all’articolo 48 contiene ulteriori specifiche disposizioni riguardanti gli impianti di arboricoltura da legno. In particolare, al paragrafo 5 è disposto che

... per superfici soggette a piani, i tagli di utilizzazione e intercalari, programmati con tempi e modalità indicate espressamente dal piano, sono oggetto di comunicazione all’ente forestale; i tagli non programmati necessitano di preventiva revisione del piano.

Gestione imboschimenti – ARBORICOLTURA

Imboschimenti corrispondenti alle tipologie di impianto “arboricoltura da legno” e “pioppicoltura” in Misure di imboschimento
Informazioni generali - (bozza 3.1)

Gestione degli imboschimenti - competenze

1. Decorso il periodo di corresponsione del premio per la perdita di reddito e/o del periodo da valere in riferimento alla stabilità delle operazioni, le competenze relative alla gestione selvicolturale delle superfici in questione spetta agli Enti forestali competenti in materia forestale in applicazione della L.R. n. 30/81 e della L.R. n. 13/2015 nonché delle disposizioni del Regolamento forestale regionale (n. 3/2018) <http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/unioni-di-comuni/approfondimenti/mappe-formeassociative>; ciò fatta comunque sempre salva l'eventuale necessità dell'ottenimento di ulteriori assensi (es., VIA, VINCA in aree RN2000, autorizzazioni idrogeologica o paesaggistica ...).
2. Le amministrazioni forestali competenti sono pertanto tenute alla corretta applicazione della normativa forestale nel rispetto dei principi della Gestione Forestale Sostenibile e dei criteri e degli obiettivi del finanziamento pubblico.³ Ciò con particolare riguardo alla approvazione e alla revisione dei Piani di Gestione semplificati.⁴
3. Può risultare controproducente avanzare giustificazioni circa la non ottimale riuscita degli impianti o la sussistenza di motivi di forza maggiore ai fini dell'approvazione di piani di gestione con abbreviazione dei turni minimi oltre a quanto disposto dai Programmi; ciò in quanto motivi di forza maggiore potrebbero mettere in discussione la regolarità della corresponsione dei premi corrisposti dal momento dell'avvenuto verificarsi dell'evento riconoscibile forza maggiore.

Significativo al riguardo anche quanto disposto all'art. 6 lettera c) del Reg. UE 807/2014: la Commissione europea anche in caso di non ottimale riuscita degli impianti è propensa a favorire il mantenimento della destinazione d'uso degli imboschimenti realizzati.

4. Agli *Operatori* che immettono per primi sul mercato europeo legno, compresi i prodotti legnosi ritraibili dagli imboschimenti e dagli impianti di arboricoltura da legno in questione, si applica quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 995/2010 “European Timber Regulation” (EUTR), denominato anche “Due Diligence” (Dovuta Diligenza), e dal Decreto legislativo 178/2014.

<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/foreste/pianificazione-forestale/piano-forestale-regionale/la-strategia-ue-per-le-foreste-e-il-quadro-normativo-europeo>

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6128>

Per ulteriori dettagli sulla gestione degli imboschimenti in questione e sui Piani di gestione/Piani di coltura e conservazione, si rimanda al contenuto delle “Linee guida per la progettazione e realizzazione degli imboschimenti” disponibile alla visione alla pagina del sito E-R dedicato ai tipi di operazione della sottomisura 8.1 del PSR 2014-2020 <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni>

³ La mancanza di indicazioni gestionali essenziali e proprie del Piano di coltura (es. forma di governo, trattamento e turno di utilizzazione, tagli intercalari ...) configura la sostanziale mancanza integrale o parziale dello strumento di gestione prescritto dalle PMPF. Del caso, detti elementi dovrebbero essere integrati nel Piano di coltura con apposita revisione prima di essere oggetto di eventuali autorizzazioni. Consapevoli della possibile incompletezza dei Piani di coltura e conservazione si considera appropriato e buona norma che venga considerata quale allegato parte integrante del medesimo Piano una copia della originaria domanda di adesione al regime di aiuti che ha attivato l'intervento di imboschimento.

⁴ Appare al riguardo necessaria l'esplicitazione delle basi normative e bibliografiche che possono, del caso, giustificare l'approvazione o la revisione di un piano contenente l'indicazione di turni inferiori a quelli minimi stabiliti dal Programma che ha finanziato l'impianto; ciò in particolare ove non fossero conseguiti gli assortimenti legnosi di pregio ricercati con gli impianti per arboricoltura da legno.